

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE

LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI STRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione degli immobili e delle strutture comunali a carattere temporaneo, o comunque limitati allo svolgimento di iniziative particolari e limitate nel tempo, ad associazioni, enti pubblici o privati e persone fisiche.

Il presente regolamento non si applica alla concessione degli impianti e strutture sportive che sono normate da specifico regolamento.

ART. 2 - Per uso a carattere temporaneo si intendono le concessioni per periodi limitati di tempo, comunque inferiori a sei mesi, anche se dilazionati nel corso del periodo di concessione.

ART. 3 - Le tariffe della concessione degli immobili e strutture comunale sono disciplinate nell'apposito provvedimento giuntale relativo all'adozione delle tariffe, che annualmente viene approvato. Il pagamento della tariffa al Comune dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'inizio dell'utilizzo secondo le modalità in uso.

ART. 4 - L'Amministrazione Comunale potrà concedere in forma gratuita, a titolo di contributo, l'utilizzo di immobili e strutture comunali, ad associazioni di volontariato, onlus ed altre forme associative presenti sul territorio comunale o che svolgono attività di rilevanza pubblica sul territorio comunale o qualsiasi altra attività ritenuta meritevole di patrocinio. In tal caso la concessione dovrà comunque figurativamente indicare il corrispondente valore tariffario e l'associazione beneficiaria dovrà espressamente indicarlo nel relativo bilancio consuntivo, ove previsto, o nel rendiconto, al pari di altri benefici economici eventualmente ricevuti.

ART. 5 - La valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, viene assegnata, per l'elevato contenuto di discrezionalità, al Sindaco.

ART. 6 - La concessione per l'utilizzo degli immobili e delle strutture comunali è subordinata alla presentazione di idonea domanda, in competente bollo ove previsto, in tempo utile per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento di concessione e comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. La domanda di concessione dovrà specificare su apposito modulo che sarà predisposto dall'amministrazione Comunale le seguenti notizie:

- a) nome, cognome, eventuale ragione sociale del soggetto richiedente, sede, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) scopo, durata e finalità per le quali viene richiesta la concessione;
- c) esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso degli immobili e delle strutture comunali e impegno all'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
- d) esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
- e) l'impegno a risarcire, a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, documentata da idonea relazione tecnica, i danni prodotti agli immobili e strutture comunali, ai loro arredi fissi e mobili, ed alle relative pertinenze;
- f) il nominativo e le generalità complete del responsabile dell'utilizzo, qualora persona diversa dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

g) l'impegno a depositare idonea cauzione qualora secondo le valutazioni tecniche compiute dall'ufficio, secondo criteri e modalità che adotterà l'ufficio stesso, qualora ciò si renda necessario a garanzia del corretto utilizzo degli immobili e/o delle strutture comunali.

La domanda per la concessione per l'utilizzo degli immobili e delle strutture comunali potrà essere presentata e gestita mediante l'utilizzo di procedure telematiche tramite il sito web del Comune di San Daniele del Friuli secondo delle specifiche modalità che saranno adottate.

ART.7 - I concessionari dovranno provvedere direttamente a presentare le denunce o richiedere le autorizzazioni o licenze, qualora prescritte dalle leggi conformemente al loro utilizzo.

Nelle strutture dovrà essere rispettato il divieto di fumare.

I concessionari dovranno assicurarsi, all'atto della consegna delle strutture, che le stesse, gli arredi fissi e mobili, gli annessi servizi, siano in normali condizioni d'uso, contestando immediatamente all'Ufficio tecnico Comunale difetti o danneggiamenti riscontrati.

Saranno addebitati al concessionario tutti i danni rilevati alla restituzione degli immobili e strutture che non siano stati contestati all'atto della consegna, ogni eccezione esclusa, con rivalsa sulla persona indicata nell'istanza quale responsabile durante l'uso.

ART. 8 - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto potestativo di dare disdetta, in qualunque momento, con preavviso di almeno quindici giorni, ai concessionari di immobili e strutture comunali qualora intervenissero interessi pubblici che dovranno essere adeguatamente evidenziati.

ART. 9 - Le violazioni delle norme di cui al presente regolamento da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità delle violazioni, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione concessa. I corrispettivi versati potranno essere incamerati dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso dei danni. In ogni caso la cauzione qualora non sarà incamerata dovrà essere svincolata entro un termine massimo di tre mesi.

ART. 10 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

ART. 11 - Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni norma regolamentare in contrasto con esso .